Conto corrente con la Posta

GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° Roma - Venerdì, 17 giugno 1932 - Anno X Numero 139

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1932

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1932, n. 607.
**Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio dell'Università di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva, in ogni sua parte, la Convenzione stipulata in Roma il 4 aprile 1932-X tra lo Stato e gli enti ed istituti nella Convenzione stessa indicati, relativa alla costituzione di un Consorzio autonomo per il completamento dell'assetto edilizio e l'arredamento della Regia università di Roma.

Art. 2.

I contributi degli enti ed istituti partecipanti al Consorzio, giusta l'art. 1 della Convenzione approvata colla presente legge, sono versati allo Stato, negli importi ed alle scadenze previste nella Convenzione medesima.

Detti versamenti saranno imputati ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 3.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è autorizzata ad anticipare, nei quattro esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, la somma di L. 70.000.000, occorrente al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito, valendosi dei fondi da essa amministrati, ivi compresi quelli degli istituti di previdenza di cui ha la gestione.

Le somministrazioni sulla somma anzidetta saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti, a richiesta del Consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Roma, in conformità agli ordinativi che rilascerà il Ministero dell'educazione nazionale in base ai certificati dei lavori ed agli altri documenti del caso.

Tali somministrazioni saranno fatte a rate mensili, per un importo complessivo non superiore a venti milioni annui, per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari, e a dieci milioni per l'ultimo esercizio 1935-36.

La somma che in ciascun esercizio non sarà chiesta alla Cassa verrà conglobata in quella che si maturerà successivamente.

L'ammontare delle anticipazioni dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1933, con annualità, comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 6 per cento, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno inscritte, per un periodo di dieci anni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-1933.

Art. 4.

Sulle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti, prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno calcolati gli interessi nella predetta misura del 6 per cento, a credito della Cassa depositi e prestiti, dal giorno della somministrazione al 31 dicembre successivo, e tali interessi verranno compensati con quelli da liquidarsi, fino alla integrale somministrazione dell'anticipazione, a debito della Cassa stessa, sulle somme rimaste da somministrare alla fine di ogni anno, dopo iniziato l'ammortamento.

Il credito, per interessi, verrà portato in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

Gli interessi sulle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti sono a carico dello Stato.

Art. 5.

Le somme che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare, ai sensi dell'art. 3, verranno accreditate in un apposito conto corrente da istituirsi presso la Cassa stessa, a cui viene affidato il servizio di cassa del Consorzio.

Per la tenuta di tale conto corrente valgono le modalità e le norme stabilite dal capo I, sezione III, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058.

I prelevamenti da questo conto corrente saranno disposti dal predetto Consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Roma, in base a richieste firmate dal presidente del Consorzio stesso.

Art. 6.

Per le eventuali espropriazioni di aree o di fabbricati, occorrenti per la sistemazione edilizia affidata al Consorzio, sono applicabili le norme per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma.

Art. 7.

Gli istituti di credito che partecipano al Consorzio, sono, per quanto concerne i contributi da essi sottoscritti, esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall'art. 16 della legge 28 dicembre 1927, n. 2587.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata a partecipare al Consorzio, apportandovi la somma di L. 1.000.000.

Art. 8.

Le spese inerenti alla esecuzione di quanto è disposto nella presente legge, da determinarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno a carico del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Repertorio N. 233.

**Convenzione per l'assetto edilizio della Regia università di Roma.**

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue (Anno X E. F.), il giorno quattro del mese di aprile, in Roma, in una sala del Palazzo Venezia, alla presenza di S. E. il Cav. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, avanti di me comm. dott. Ettore Caraccio, nella mia qualità di ufficiale rogante del Ministero dell'educazione nazionale, delegato a ricevere e a stendere i contratti, come da decreto Ministeriale del 13 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1925, reg. 2, fol. 155, e con l'assistenza dei seguenti testimoni, idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti: 1° S. E. il dott. Antonio Mosconi fu Giuseppe, nato in Vicenza e domiciliato in Roma, Ministro Segretario di Stato per le finanze; 2° S. E. il prof. dott. Giuseppe Bottai di Luigi, nato e domiciliato in Roma, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; 3° S. E. l'on. Araldo Crollalanza fu Goffredo, nato in Bari e domiciliato in Roma, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; 4° gr. uff. dott. Ugo Frascherelli fu Ponziano, nato in Firenze e domiciliato in Roma, direttore generale dell'istruzione superiore; 5° gr. uff. dott. Alfredo de' conti Viti fu Pasquale, nato in Picerno e domiciliato in Roma, direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 6° gr. uff. Domenico Bartolini fu Achille, nato e domiciliato in Roma, provveditore generale dello Stato.

*Sono comparsi*:

1° S. E. il prof. Balbino Giuliano, fu Angelo, nato in Fossano e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato;

2° S. E. il dott. Francesco Antonio Boncompagni Ludovisi di Ugo, principe di Piombino, senatore del Regno, nato in Foligno e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Governatore di Roma, in rappresentanza del Governatorato di Roma e in esecuzione di deliberazione presa con i poteri della sua carica in data 26 marzo 1932;

3° S. E. il dott. Francesco Montuori fu Eugenio, nato in Casacalenda e domiciliato in Roma, nella sua qualità di prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, in rappresentanza dell'anzidetto Consiglio provinciale stesso e in esecuzione di deliberazione presa dal Comitato di presidenza il 15 marzo 1932-X ed approvata dal Ministero delle corporazioni il 26 marzo 1932-X;

4° il nob. comm. don Piero Colonna dei principi di Paliano, figlio di Prospero, nato e domiciliato in Roma, nella sua qualità di preside della provincia di Roma, in rappresentanza della provincia stessa e in esecuzione di deliberazione presa con i poteri del Rettorato provinciale il 30 marzo 1932-X ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 31 marzo 1932-X;

5° l'on. gr. uff. avv. Giuseppe Bevione di Carlo, senatore del Regno, nato in Torino e domiciliato in Roma, e il gr. uff. dott. Ignazio Giordani fu Filippo, nato in Albano Laziale e domiciliato in Roma, nella loro qualità, rispettivamente, di presidente e di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, entrambi in rappresentanza dell'Istituto nazionale anzidetto e in conformità di deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'ente in adunanza del 20 marzo 1932-X;

6° il gr. uff. prof. Paolo Medolaghi fu Salvatore, nato in Firenze e domiciliato in Roma, direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in rappresentanza della Cassa nazionale anzidetta quale mandatario speciale dell'on. prof. Antonio Garbasso, fu Luigi, senatore del Regno, presidente della Cassa nazionale medesima, giusta procura in data 2 aprile 1932-X autenticata nella data stessa dal notaio Metello Mencarelli di Roma (repertorio n. 106005) e che si allega al presente atto sotto la lettera *A*;

7° il predetto on. gr. uff. avv. Giuseppe Bevione di Carlo, senatore del Regno, nato in Torino e domiciliato in Roma, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, quale mandatario speciale del cav. di gr. cr. professore Alberto Beneduce fu Bernardino, nato in Caserta, presidente degli anzidetti due enti, giusta procure autenticate in data 4 aprile 1932-X dal notaio Carlo Capo di Roma (repertorio n. 14621 e n. 14622) e che si allegano al presente atto sotto le lettere *B* e *C*;

8° l'on. prof. Pietro De Francisci fu Virginio, deputato al Parlamento, nato e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Rettore magnifico della Regia università degli studi di Roma, in rappresentanza della Regia università medesima.

*Premesso*

che, per volontà di S. E. il Capo del Governo, è stato deliberato il completamento della sistemazione edilizia della Regia università di Roma;

che, per raggiungere questo alto fine, sono stati invitati a concorrere nelle spese, insieme con lo Stato, enti pubblici e istituti finanziari della città;

che S. E. il Capo del Governo ha vincolato con decreto 4 novembre 1930, le aree occorrenti per le nuove costruzioni;

essi signori comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante son ben certo, convengono e stipulano quanto segue nel nome e nell'interesse degli enti e degli istituti che rispettivamente rappresentano:

Art. 1.

Per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia università di Roma è costituito un Consorzio fra lo Stato e gli enti ed istituti qui sotto nominati, i quali vi contribuiscono con le somme per ciascuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) lo Stato, per . . . . . . . . . . | L. | 56.000.000 |
| *b*) il Governatorato di Roma, per . . . | » | 10.000.000 |
| *c*) la provincia di Roma, per . . . . . | » | 250.000 |
| *d*) il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, per . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| *e*) l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| *f*) la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per . . . . . . . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| *g*) il Consorzio di credito per le Opere pubbliche, per . . . . . . . . . . . . | » | 500.000 |
| *h*) l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, per . . . . . . . . . | » | 250.000 |
| In totale . . . | L. | 70.000.000 |

Al Consorzio partecipa la Regia università di Roma.

Art. 2.

I contributi ai quali sono obbligati gli Enti ed Istituti, nella misura stabilita nell'articolo precedente, saranno versati allo Stato in dieci rate uguali, all'inizio di ogni anno solare, dal 1933 al 1942.

L'ammontare complessivo dei contributi indicati nel detto articolo, compreso quello a carico dello Stato, sarà anticipato al Consorzio della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti nei quattro esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, con le modalità e alle condizioni fissate dalla legge che approverà la presente Convenzione, restando a carico dello Stato il versamento, alla Cassa depositi e prestiti delle relative annualità di ammortamento.

Art. 3.

Lo Stato, oltre che con la somma indicata nell'art. 1, concorre all'attuazione dei fini della presente Convenzione, con la cessione delle aree occorrenti nella zona attigua al Policlinico.

Potranno inoltre essere espropriate altre aree o costruzioni nella stessa zona, qualora occorrano per il completamento dell'assetto edilizio dell'Università.

Art. 4.

Le opere da eseguirsi, secondo la presente Convenzione, sono le seguenti:

1° Palazzo per il Rettorato, Aula Magna ed uffici;

2° Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di lettere e filosofia, con annesse biblioteche e musei;

3° Istituti biologici (zoologia, botanica, fisiologia generale, antropologia, ecc.);

4° Istituti di igiene, batteriologia e parassitologia;

5° Istituti di mineralogia, geologia e paleontologia;

6° Istituti di fisica;

7° Istituti di chimica;

8° Scuola di matematiche;

9° Sistemazione definitiva dei seguenti Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia: ortopedia e traumatologia; isolamento per l'ostetricia; radiologia; patologia speciale chirurgica.

La spesa per le opere anzidette dovrà essere contenuta nei limiti della somma complessiva di settanta milioni di lire costituita dai contributi degli Enti ed Istituti consorziati, di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 5.

Il Consorzio è costituito in Ente giuridico autonomo, governato da un Consiglio di amministrazione composto:

1° del rettore della Regia università, che ne è presidente;

2° di un delegato del Ministro per l'educazione nazionale;

3° di un delegato del Ministro per le finanze;

4° del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

5° di un delegato del Ministro per i lavori pubblici;

6° di un delegato del Governatorato di Roma;

7° di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

8° di un delegato della provincia di Roma;

9° di un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

10° di un delegato della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

11° di un delegato del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, dispone i pagamenti e decide nei casi di urgenza riferendone poi al Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera circa il piano generale edilizio, il reparto delle aree e dei fondi, le esigenze dei varii istituti, l'ordine dei lavori e le eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei medesimi.

Il Consiglio approva i progetti, dispone le gare per gli appalti, la stipulazione dei contratti e detta le norme relative senza autorizzazioni ed approvazioni superiori; delibera, in genere, su quanto altro concerne l'attività del Consorzio.

Il Consiglio delibera sul bilancio preventivo, che gli viene sottoposto all'inizio di ogni anno dal presidente, ed approva il rendiconto consuntivo.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione può demandare ad un Comitato esecutivo, composto di non più di tre membri, scelti

nel proprio seno, l'attuazione dei piani e dei progetti approvati, la sorveglianza diretta sulla esecuzione dei lavori e tutte le incombenze che ritenga opportuno delegarli.

Art. 9.

Per lo studio dei progetti esecutivi e per la direzione e sorveglianza dei lavori l'Ente costituirà un proprio Ufficio tecnico, a far parte del quale potranno esser chiamati anche funzionari dello Stato.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico sono a carico del Consorzio.

L'Ente può richiedere l'assistenza della Regia avvocatura generale dello Stato per la tutela dei suoi interessi.

Art. 10.

Le operazioni di mutuo effettuate dal Consorzio sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Sono pure esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalle tasse di manomorta, di successione e di donazione, i proventi che pervengano al Consorzio per contributi, lasciti e donazioni.

Art. 11.

Gli atti e contratti di qualsiasi natura, stipulati dal Consorzio, non sono soggetti a preventive autorizzazioni superiori, nè al parere del Consiglio di Stato e al riscontro preventivo della Corte dei conti.

Tutti gli atti anzidetti, quando siano stipulati nell'interesse del Consorzio, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 12.

La revisione dei progetti ed il collaudo delle singole opere verranno eseguiti da tecnici nominati dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per i lavori pubblici.

Nessun pagamento a saldo di forniture e lavori eseguiti potrà essere disposto prima che siano compiuti i relativi atti di collaudo.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno solare, presenterà al Ministro per l'educazione nazionale ed agli altri enti interessati una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie del Consorzio e trasmetterà alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Art. 14.

Le opere da eseguirsi in base alla presente Convenzione debbono essere inaugurate il 21 aprile 1935-XIII.

Il Consorzio sarà sciolto quando, compiute tutte le opere e ultimati i collaudi, l'Università, con i rispettivi istituti, sarà messa in condizioni di normale funzionamento nei nuovi edifici, e quando sarà avvenuta la liquidazione di tutte le spese e sarà approvato dalla Corte dei conti il rendiconto finale della gestione.

I documenti tutti del Consorzio saranno consegnati alla Regia università di Roma per la loro conservazione.

Art. 15.

Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti passeranno in proprietà della Regia università di Roma.

Art. 16.

La presente Convenzione viene redatta in carta libera e sarà registrata gratuitamente perchè stipulata nell'interesse dello Stato e della Regia università di Roma.

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso la presente Convenzione, e, alla continua presenza dei testimoni, ne ho dato chiara lettura ai signori comparenti, i quali da me interpellati, l'hanno dichiarata in tutto conforme alla loro volontà e la firmano, insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo, ai sensi di legge.

Il presente atto consta di fogli cinque, in pagine quindici scritte di mia mano, più righe nove della pagina sedicesima, sino alle sottoscrizioni in calce, e ad esso sono uniti tre alligati, ciascuno costituito da un foglio e richiamati nel contesto della Convenzione con le lettere *A, B, C*.

*Firmati*: BALBINO GIULIANO.
FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI
FRANCESCO MONTUORI
PIERO COLONNA
GIUSEPPE BEVIONE
IGNAZIO GIORDANI
PAOLO MEDOLAGHI
PIETRO DE FRANCISCI
ANTONIO MOSCONI, *teste*
GIUSEPPE BOTTAI, *teste*
ARALDO CROLLALANZA, *teste*
ALFREDO VITI, *teste*
UGO FRASCHERELLI, *teste*
DOMENICO BARTOLINI, *teste*
ETTORE CARACCIO, *ufficiale rogante*.

Si rilascia la presente copia, conforme all'originale, senza gli allegati, in carta libera per uso amministrativo.

Roma, 6 aprile 1932 - Anno X

*L'ufficiale rogante*: ETTORE CARACCIO.

---

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 608.

**Approvazione del regolamento per gli esami di concorso alla carriera diplomatico-consolare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 862;

Visti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare saranno banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno tre mesi prima dell'inizio delle prove.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministero, con giudizio insindacabile.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano stati dichiarati non idonei in due concorsi precedenti.

Art. 2.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà composta di un presidente e di sette membri dei quali non più di tre funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri, appartenenti alla carriera diplomatico-consolare.

Alla Commissione potranno essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere che il concorrente abbia dichiarato nell'istanza di conoscere, oltre la francese, l'inglese e la tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al 7°, al quale potrà essere aggiunto un vice-segretario, appartenente alla stessa carriera.

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Diritto internazionale pubblico - Diritto internazionale privato;

Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati;

Istituzioni di diritto privato italiano;

Economia politica - Elementi di scienza delle finanze - Nozioni di statistica;

Storia;

Geografia;

Lingue estere: due almeno, scelte dal concorrente fra le seguenti: francese, inglese e tedesca.

Il concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova sulla conoscenza di altre lingue, oltre le due prescelte fra quelle obbligatorie di cui all'alinea precedente. Per la terza di tali lingue il concorrente potrà, nella domanda medesima, dichiarare di voler sostenere lo stesso esame prescritto per le lingue obbligatorie.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte e in una prova orale.

Gli esami scritti si terranno in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi. Essi verteranno sulle seguenti materie:

Diritto internazionale;

Economia politica;

Storia;

Lingue estere. Per le lingue estere obbligatorie l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano nella lingua estera senza l'uso del vocabolario.

I candidati avranno otto ore di tempo per svolgere i temi di diritto internazionale, di economia politica e di storia: quattro ore per svolgere quelli di lingue estere obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie indicate nell'articolo 4 del presente decreto e durerà complessivamente non meno di un'ora. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione.

La Commissione si accerterà nel modo che riterrà migliore della conoscenza di lingue facoltative, e dell'esito di tali prove dovrà tenere conto nella valutazione complessiva del candidato.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale saranno specificati in allegato al bando di concorso i programmi di ogni singola materia di esame.

Art. 7.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di cui al Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 321, foglio 30.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1932, n. 609.

**Prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per opere straordinarie per conto dell'Azienda autonoma statale della strada.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 26 marzo 1931, n. 307, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1931-32;

Ritenuta la necessità di aumentare l'assegnazione inscritta nell'indicato bilancio al capitolo n. 38 concernente le opere di sistemazioni generali con pagamento in annualità onde provvedere ai pagamenti derivanti dalla intensificata esecuzione dei lavori a sollievo della disoccupazione operaia;

Considerato che al relativo fabbisogno di complessive lire 9.000.000 può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie depositato alla Cassa depositi e prestiti, il quale presenta la disponibilità di lire 59.614.179,72, per effetto di precedenti prelevamenti;

Ritenuto che l'indicata disponibilità è inscritta ai residui attivi del capitolo 15 ed ai residui passivi del capitolo 39 per l'esercizio in corso;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 9.000.000 da versare all'Azienda autonoma statale della strada con imputazione al seguente capitolo nell'entrata del bilancio di detta Azienda per il corrente esercizio, il cui stanziamento è aumentato della somma controindicata:

Cap. 12-*bis* — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie . . . + L. 9.000.000

Di eguale somma è aumentato lo stanziamento del capitolo 38 « Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità » nella spesa del bilancio medesimo.

In dipendenza di detto prelevamento restano diminuiti di L. 9.000.000 i fondi residui inscritti ai capitoli 15 dell'entrata (Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie) e 39 della spesa (Fondo di riserva per opere straordinarie).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

*Visto, il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *giugno* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 321, *foglio* 24. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1932, n. 610.

**Disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge sulla finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per l'eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 e per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del predetto testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze, su conforme proposta della Commissione centrale per la finanza locale, potrà disporre, entro il limite di 60 milioni, a favore di Provincie per le quali la Commissione suddetta abbia accertato dall'esame dei bilanci dell'anno 1932 la esistenza di disavanzi o di spese residue iscritte a carico del bilancio stesso, anticipazioni, per far fronte al disavanzo od alle spese residue, sul fondo ancora disponibile presso la Cassa depositi e prestiti e relativo alla gestione dell'addizionale sulle bevande vinose ed alcooliche di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti in base alla determinazione ministeriale di cui all'art. 1 somministrerà alle Provincie, a favore delle quali è stata concessa l'anticipazione, le somme assegnate dalla determinazione ministeriale stessa.

Art. 3.

Le Provincie debbono rimborsare la somma anticipata con gli interessi nella misura del 2,50 per cento in 10 annualità con pagamento al 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 1933.

Sulle somme che la Cassa corrisponderà nel 1932 saranno trattenuti gli interessi 2,50 per cento all'anno, dalla data del mandato al 31 dicembre 1932.

Art. 4.

Qualora alle Provincie a cui è stata concessa l'anticipazione venga assegnata una quota di integrazione sul fondo di cui all'art. 325 del testo unico di leggi sulla finanza locale, la Cassa depositi e prestiti dovrà trattenere la quota stessa fino alla concorrenza dell'annualità di ammortamento con i relativi interessi.

Art. 5.

La Commissione centrale per la finanza locale, nel proporre al Ministro per le finanze la concessione dell'anticipazione, disporrà che nel bilancio della Provincia, a cui l'anticipazione stessa è concessa, sia iscritta per ciascuno degli anni dal 1933 al 1942 la annualità di ammortamento con i relativi interessi.

Ove la Provincia non eseguisse tale iscrizione, vi provvederà d'ufficio il prefetto.

Prima del 31 dicembre di ciascun anno la Provincia dovrà versare alla Cassa depositi e prestiti la somma che risulterà dovuta in dipendenza dell'annualità di ammortamento con i relativi interessi di cui all'art. 3 sotto deduzione delle somme trattenute ai sensi dell'art. 4.

Ove per il 20 dicembre di ogni anno tale versamento non risultasse eseguito, il prefetto emetterà mandato d'ufficio sul tesoriere della Provincia.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti, entro il 15 gennaio di ciascun anno a cominciare dal 1934, verserà al Tesoro dello Stato le somme riscosse per ammortamento capitale ed interessi in dipendenza delle anticipazioni concesse.

La Cassa depositi e prestiti verserà al Tesoro dello Stato la differenza residuata sul conto corrente di cui all'art. 1, oltre la somma destinata alle anticipazioni previste dal presente decreto.

Art. 7.

I termini di cui agli articoli 319 e 344 del testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati fino al 30 giugno 1933.

Per il solo anno 1932 i termini di cui agli articoli 217 e 221 del predetto testo unico sono prorogati di quattro mesi e la riduzione a metà della tassa di cui all'art. 219 è limitata ai veicoli messi in circolazione nell'ultimo trimestre.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno detterà le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 321, foglio 51.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 611.
**Approvazione dello statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man », con sede in Forlì.**

N. 611. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man », in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 612.
**Erezione in ente morale della Fondazione « Ing. Lino Armellini », in Borgo Valsugana.**

N. 612. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Ing. Lino Armellini » in Borgo Valsugana viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 613.
**Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Carmelita Carli in De Ponti », con sede in Cinisello Balsamo.**

N. 613. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito Carmelita Carli in De Ponti », con sede nel comune di Cinisello Balsamo, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 614.
**Erezione in ente morale della fondazione « Pia casa di ricovero Resemini Clodomiro », con sede in Stienta.**

N. 614. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pia casa di ricovero Resemini Clodomiro », con sede in Stienta (Rovigo), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 615.
**Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero temporaneo per convalescenti e malaticci poveri Adolfo Gervasone », con sede in Châtillon.**

N. 615. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero temporaneo per convalescenti e malaticci poveri Adolfo Gervasone », con sede in Châtillon (Aosta), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 616.
**Erezione in ente morale della fondazione « Magnani Angelo e Novak Anna », con sede in Vedano Olona.**

N. 616. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Magnani Angelo e Novak Anna » per la cura marina e montana dei fanciulli poveri, con sede in Vedano Olona, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 617.
**Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale Francesco Pispico », con sede in Poggiardo.**

N. 617. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale Francesco Pispico », con sede in Poggiardo (Lecce), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X*

---

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 618.
**Soppressione della parrocchia eretta nella Chiesa della SS. Annunziata in Forino ed erezione in parrocchie autonome di sei vicarie curate.**

N. 618. R. decreto 16 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al

decreto emanato per la parte canonica dall'Ordinario diocesano di Salerno in data 4 novembre 1931, con il quale: 1°) viene soppressa la parrocchia eretta nella Chiesa della SS. Annunziata in Forino; 2°) è conservata la personalità giuridica della Chiesa stessa e vengono erette in parrocchie autonome le sei vicarie curate di S. Biagio in contrada Pozzo, di S. Stefano in contrada Capo Forino, di S. Maria della Misericordia e S. Anna in Celzi, di S. Felicissimo in Petruro, di S. Nicola di Bari in Castello e di S. Giovanni Battista in Contrada.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 619.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del Sacro Cuore, in Sassoferrato.**

N. 619. R. decreto 16 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del Sacro Cuore in Sassoferrato (provincia di Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 620.
**Erezione in ente morale dell'Ente regionale di mutua assistenza « Vittorio Emanuele III », con sede in Venezia.**

N. 620. R. decreto 19 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente regionale di mutua assistenza « Vittorio Emanuele III », con sede in Venezia, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 621.
**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Lodi ad accettare un legato.**

N. 621. R. decreto 26 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Lodi viene autorizzata ad accettare il legato di L. 20.000 disposto in suo favore dal prof. Girolamo Poggio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X*

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1932.
**Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » in Perugia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1931, col quale fu prorogato fino al 31 marzo 1932 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell' Opera pia « Ricovero Foraboschi », con sede in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 agosto 1932.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1932.
**Proroga della straordinaria gestione dell'« Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari » in Perugia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1931, col quale fu prorogato fino al 31 marzo 1932 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'« Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari » in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 agosto 1932.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1932.
**Aliquote dei contributi a carico delle imprese industriali e agricole da versare nell'anno 1932 al bilancio dell'entrata dello Stato per le spese dell'Ispettorato corporativo.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, concernente i contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo;
Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 febbraio 1932, n. 37, con il quale l'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni è soppressa a datare dal 22 aprile 1932;
Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 dicembre 1931, n. 297, relativo alla misura dei contributi da versare per l'anno 1932 all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni;

Decreta:

A decorrere dal 22 aprile 1932-X, cessa di avere effetto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1931 concernente i contributi da versare dagli enti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni per l'anno 1932.

Per il periodo residuo dal 22 aprile 1932 al 31 dicembre 1932 i contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo a carico delle imprese industriali e agricole di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sono fissati nella stessa misura determinata dal citato decreto Ministeriale 17 dicembre 1931 per i contributi a favore della predetta Associazione, e cioè:

*a*) per le imprese industriali in ragione dell'uno per cento dei premi, contributi ed accessori per contratti di assicurazione che saranno incassati nel periodo predetto dal 22 aprile al 31 dicembre 1932, senza distinzione dell'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono, con eccezione per le industrie meccaniche e metallurgiche, per le quali il contributo è ridotto allo 0,80 per cento;

*b*) per le imprese agricole in ragione dell'uno e venti per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio 1928-1931 dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

I contributi di cui alla lettera *a*), che continueranno ad essere riscossi a carico degli industriali dalla Cassa nazionale infortuni sotto forma di addizionale del premio ed accessori, e dai Sindacati di mutua assicurazione sotto forma di addizionale dei contributi ed accessori, ed i contributi di cui alla lettera *b*), che saranno prelevati dal contributo per l'anno 1932 ed eventualmente dalle riserve, saranno versati dalla Cassa nazionale infortuni, dai Sindacati di mutua assicurazione e dagli enti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli, al bilancio dell'entrata dello Stato entro dieci giorni successivi al compimento di ogni bimestre. Il versamento relativo al bimestre maggio-giugno 1932 sarà effettuato entro la prima decade del mese di luglio 1932 ed in esso sarà compresa, tanto per i contributi di cui alla lettera *a*) che per quelli di cui alla lettera *b*), anche la quota riferentesi al periodo 22 aprile-30 aprile 1932.

I versamenti predetti dovranno esser eseguiti presso la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione gli Istituti di assicurazione hanno sede, chiedendone l'imputazione al capitolo 141 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1932-33, denominato « Contributi per le spese dell'Ispettorato corporativo ».

Gli Istituti di assicurazione appena effettuato il versamento trasmetteranno le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684.

Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: BOTTAI.

(3721)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Klemen fu Francesco, nato a Bucuie il 9 luglio 1855 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giacomo, nata il 17 agosto 1884, figlia;
2. Giovanna di Giacomo, nata il 15 giugno 1886, figlia;
3. Giacomo di Giacomo, nato il 27 aprile 1890, figlio;
4. Margherita di Giacomo, nata il 10 luglio 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(2187)

---

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Klemen fu Giovanni, nato a Bucuie il 24 dicembre 1868 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lorenzo di Giovanni, nato il 27 giugno 1900, figlio;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 14 gennaio 1903, figlia;
3. Giuseppina di Giovanni, nata il 17 marzo 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(2188)

---

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Klemen di Giovanni, nato a Bucuie il 13 marzo 1893 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Clementi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita di Giacomo, nata il 12 gennaio 1894, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 17 dicembre 1922, figlia;
3. Francesca di Giuseppe, nata il 21 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(2189)

N. 50-12 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusjan Ignazio fu Michele e di Francesca Martinuc, nato a Ranziano il 12 ottobre 1887 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russian ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rusjan Francesca di Giuseppe Vicic, nata a Ranziano il 28 luglio 1896, moglie;
Rusjan Francesco, nato a Ranziano il 29 settembre 1921, figlio;
Rusjan Maria, nata a Ranziano il 16 aprile 1924, figlia;
Rusjan Anna, nata a Ranziano il 17 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3333)

N. 50-91 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giovanni fu Antonio e di Filipic Teresa, nato a Gorizia il 28 febbraio 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Maria fu Giovanni Sustarsig, nata a Cernomlja (S. H. S.) il 28 dicembre 1871, moglie;
Pavlin Maria, nata a Gorizia il 15 aprile 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3337)

N. 50-98 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Luigi fu Stefano e di Vuga Maria, nato a Gorizia il 5 ottobre 1909 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Vittorio fu Stefano, nato a Gorizia il 17 febbraio 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3338)

N. 50-93 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Luigi di Giacomo e di Hvalic Giuseppina, nato a Gorizia il 3 aprile 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Vittoria di Giovanni Jakulin, nata a Gorizia il 25 settembre 1904, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3339)

N. 50-94 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Luigi fu Giacomo e di Rosalia Gomiscek, nato a Gorizia il 13 marzo 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Cristina di Giovanni Komel, nata a Gorizia il 3 ottobre 1907, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3340)

N. 50-106 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Pavlin Agostina di Giovanni e di Klaut Anna, nata a Gorizia il 28 agosto 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3341)

N. 50-105 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Pavlin Antonia ved. Comelli fu Biagio e fu Maria Batic, nata a Gorizia il 2 maggio 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3342)

N. 50-104 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giacomo fu Matteo e fu Anna Velikogna, nato a Gorizia il 19 luglio 1858 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giuseppina fu Mattia Hvalic, nata a Gorizia il 10 maggio 1860, moglie;
Pavlin Francesca, nata a Gorizia il 17 ottobre 1890, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3343)

---

N. 50-103 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Francesco fu Antonio e fu Caterina Susmel, nato a Gargaro il 12 settembre 1871 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3344)

N. 50-102 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Francesco fu Giovanni e fu Anna Lutman, nato a Gorizia il 4 dicembre 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Maria fu Giovanni Lasic, nata a Gorizia il 1° luglio 1875, moglie;
Pavlin Francesco, nato a Gorizia il 15 maggio 1901, figlio;
Pavlin Veronica, nata a Gorizia il 28 agosto 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3345)

---

N. 50-101 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pavlin Giuseppina di Giacomo e di Makuc Agnese, nata a Gorizia il 18 marzo 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giovanni, nato a Gorizia il 24 giugno 1892, fratello;
Pavlin Francesco, nato a Gorizia il 28 aprile 1899, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3346)

N. 50-100 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pavlin Stanislava fu Giovanni e di Giuseppina Suligoj, nata a Gorizia il 16 giugno 1911 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giovanni, nato a Gorizia il 15 aprile 1915, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3347)

N. 50-99 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe di Giovanni e di Klaut Anna, nato a Gorizia il 25 marzo 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Giulia fu Antonio Rescic, nata a Gorizia il 1° gennaio 1901, moglie;

Pavlin Giovanni, nato a Gorizia il 26 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3348)

N. 50-98 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe fu Filippo e di Makuc Agnese, nato a Gorizia il 5 settembre 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Rosalia di Sebastiano Karara, nata a S. Martino di Quisca l'8 aprile 1903, moglie;

Pavlin Giuseppe, nato a Gorizia il 15 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3349)

N. 50-97 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe fu Stefano e fu Lucia Bireznik, nato a Gorizia il 6 luglio 1868 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pavlin Giuseppina, nata a Gorizia il 17 maggio 1902, figlia;

Pavlin Francesco, nato a Gorizia il 30 settembre 1904, figlio;

Pavlin Margherita, nata a Gorizia il 24 febbraio 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3350)

N. 50-96 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Leopoldo fu Giuseppe e di Maria Cotic, nato a Gorizia il 28 novembre 1911 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pavlin Maria fu Giuseppe, nata a Gorizia il 7 novembre 1913, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3351)

N. 50.95 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Luigi fu Pietro e fu Teresa Ceudek, nato a Gorizia il 20 giugno 1885 e residente a Gorizia è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3352)

N. 50-113. P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pavlin Emilia fu Giuseppe e di Cecilia Cvetreznik, nato a Gorizia il 20 settembre 1906 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pavlin Augusto, nato a Gorizia il 14 aprile 1913, fratello;

Pavlin Giuseppe, nato a Neukirchen (Nerwang) il 15 marzo 1917, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3357)

N. 50-114 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Antonio fu Antonio e della fu Maria Cotic, nato a Gorizia il 3 dicembre 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Caterina di Giuseppe Leban, nata a Gorizia il 18 novembre 1887, moglie;
Pavlin Matilde, nata a Gorizia il 20 giugno 1913, figlia;
Pavlin Emilio, nato a Gorizia il 31 ottobre 1919, figlio;
Pavlin Giuseppe, nato a Gorizia il 22 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3358)

N. 50-115 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Armacora fu Matteo e della fu Anna Velicogna, nato a Gorizia il 10 luglio 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Antonio, nato a Gorizia il 23 gennaio 1908, figlio;
Pavlin Venceslao, nato a Gorizia il 29 settembre 1909, figlio;
Pavlin Francesco, nato a Gorizia il 1° marzo 1921, figlio;
Pavlin Maria, nata a Gorizia il 22 marzo 1922, figlia;
Pavlin Francesca di Giusto Hvalic, nata a Gorizia il 17 dicembre 1881, seconda moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3359)

N. 50-116 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Augusto fu Bortolo e di Srebernic Maddalena, nato a Gorizia il 22 agosto 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Caterina fu Giuseppe, nata a Gorizia il 31 dicembre 1860, moglie;
Pavlin Giuseppe, nato a Trieste il 21 giugno 1920, figlio;
Pavlin Ferdinando, nato a Gorizia il 5 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3360)

50-117 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Agostino di Francesco e di Mervic Maria, nato a Gorizia il 1° aprile 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Rosa di Biagio Faganelj, nata a Gorizia il 30 ottobre 1887, moglie;
Pavlin Vittorio, nato a Gorizia l'8 gennaio 1914, figlio;
Pavlin Davorino, nato a Gorizia il 13 novembre 1921, figlio;
Pavlin Edoardo, nato a Gorizia il 28 gennaio 1927, figlio;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3361)

---

N. 50-118 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Pavlin Biagio fu Andrea e fu Maria Pavlin, nato a Gargaro il 12 gennaio 1850 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Maria fu Pietro Batic, nata a Gorizia il 23 febbraio 1852, moglie;

Pavlin Benedetto, nato a Gorizia il 21 marzo 1880, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3362)

---

N. 50-104 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Andrea fu Giuseppe e fu Teresa Budal, nato a Gorizia il 16 novembre 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Matilde, nata a Gorizia il 17 marzo 1916, figlia;

Pavlin Paolina di Raffaele Brainik, nata a Gorizia il 29 dicembre 1898, seconda moglie;

Pavlin Emilio, nato a Gorizia il 14 marzo 1924, figlio;

Pavlin Cicilia, nata a Gorizia il 23 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3365)

---

N. 50-85 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Teodoro di Andrea e di Susig Luigia, nato a Gorizia il 21 settembre 1912 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Veronica di Andrea, nata a Gorizia il 20 luglio 1914, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3366)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su titoli del consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1931 relativa al certificato consolidato 5 % n. 402838 di annue L. 2350 intestato al « Beneficio parrocchiale di S. Martino » in Pietra Marazzi (Alessandria).

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del

presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(3719)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 133.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 15 giugno 1932 - Anno X

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.48 |
| Inghilterra. (Sterlina) | 71.55 |
| Francia. (Franco) | 76.70 |
| Svizzera. (Franco) | 380.60 |
| Albania. (Franco) | — |
| Argentina. (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.35 |
| Austria. (Shilling) | — |
| Belgio. (Belga) | 2.735 |
| Brasile. (Milreis) | — |
| Bulgaria. (Leva) | — |
| Canadà. (Dollaro) | 16.85 |
| Cecoslovacchia. (Corona) | 58.07 |
| Cile. (Peso) | — |
| Danimarca. (Corona) | 3.92 |
| Egitto. (Lira egiziana) | — |
| Germania. (Reichsmark) | 4.627 |
| Grecia. (Dracma) | — |
| Jugoslavia. (Dinaro) | — |
| Norvegia. (Corona) | 3.56 |
| Olanda. (Fiorino) | 7.927 |
| Polonia. (Zloty) | 218 — |
| Rumenia. (Leu) | 11.67 |
| Spagna. (Peseta) | 161.40 |
| Svezia. (Corona) | 3.70 |
| Turchia. (Lira turca) | — |
| Ungheria. (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay. (Peso) | — |
| Oro | 375.87 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73.30 |
| Id. 3,50 % (1902) | 69 — |
| Id. 3 % lordo | 45.25 |
| Consolidato 5 % | 82.60 |
| Buoni novennali. Scadenza 1932 | 100.025 |
| Id. id. Id. 1934 | 99.475 |
| Id. id. Id. 1940 | 97.575 |
| Id. id. Id. 1941 | 97.30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 83.25 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo al portatore consolidato 5 per cento.**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 5 % n. 93133 di L. 515 intestato a Barbato Alfonso fu Gabriele domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante della metà non numerata del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(3720)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**Annullamento di marchio di commercio.**

Il marchio di commercio n. 14940 del registro generale e n. 8 del volume 138 del registro dei marchi, trascritto il 10 luglio 1914 al nome della Ditta successori di Battista Migliavacca fu Pietro, a Milano, e compreso nell'elenco n. 13 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 gennaio 1915, n. 1, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 1° marzo 1932, autenticata dal notaio dott. Giuseppe Toja, di Milano, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 17 marzo 1932.

Roma, addì 19 aprile 1932 - Anno X

*Il direttore:* IANNONI.

(3718)

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Nomina della Commissione giudicatrice del concorso bandito per posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1932, col quale è al un concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 22 gennaio 1932, è costituita come segue:

Comm. Pietro De Francisci, professore ordinario e rettore della Regia università di Roma, deputato al Parlamento, presidente;

Comm. Francesco Ercole, professore ordinario e rettore della Regia università di Palermo, deputato al Parlamento, membro;

Del Vecchio Gustavo, professore ordinario della Regia università di Bologna, membro;

Salvioli Gabriele, professore ordinario della Regia università di Pisa, membro;

Brunetti Giovanni, professore ordinario della Regia università di Firenze, membro;

Gr. uff. Gino Macchioro Vivalba, Regio Ministro plenipotenziario, esaminatore speciale per la lingua tedesca;

Gr. uff. Ugo Sola, Regio Ministro plenipotenziario, esaminatore speciale per la lingua inglese;

Nobile Carlo dei marchesi De Constantin di Chateauneuf, Regio console generale, esaminatore speciale per le lingue francese e spagnola.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate dal Regio console Ugo Turcato, al quale è aggiunto il Regio console Giovanni Fornari con funzioni di vice segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

*Il Ministro:* GRANDI.

(3722)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso pel conferimento di posti gratuiti nei Convitti nazionali.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali:

A) *Posti di studio a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale*:

*a*) posti di studio ordinari, n. 19;

*b*) posti di studio per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove Provincie, n. 2;

*c*) posti di studio per figli di presidi, professori e funzionari dei Convitti nazionali, n. 3;

*d*) posti di studio per giovani già profughi di guerra, n. 7.

B) *Posti di studio a carico dei bilanci dei Convitti*:

*e*) posti di studio ordinari presso i seguenti Convitti: Aquila, 1, Chieti, 2, Lecce, 2, Napoli, 1, Parma, 2, Teramo, 1.

C) *Posti di studio a carico di fondazioni*:

Fondazione S. A. R. Principe Umberto presso il Convitto nazionale di Cagliari:

*f*) posti 1. Città di Cagliari e Arcivescovo D'Esquivel (è riservato agli alunni nati e domiciliati in Cagliari e dipendenze con preferenza di quelli della città a quelli delle dipendenze e dei cavalieri cittadini agli altri);

*g*) posti 1. Arcivescovo Machin, don Giovanni Pietro Puliga e don Francesco Ignazio Cadello; è riservato in prima linea a pari grado:

1° alunni nati e domiciliati in Alghero;

2° alunni discendenti in linea paterna o materna da D. G. P. Puliga;

3° alunni discendenti in linea paterna o materna da don Raimondo Cadello purchè nati e domiciliati in Seneghe;

in seconda linea: alunni nati e domiciliati in Seneghe.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1932.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o di Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o in causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla.

3. — Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

4. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero della educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 30 luglio 1932.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

*a*) certificato di nascita (legalizzato);

*b*) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

*c*) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1931-32 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

*d*) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

*e*) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componento della sua famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

*f*) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

*g*) quando l'aspirante non sia orfano di guerra o orfano di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obblighi a pagare le spese di primo ingresso o quelle accessorie.

Potranno, in ogni caso, essere uniti tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — I giovanetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

Coloro che aspirano a posti di studio indicati alla lettera *c*) dell'art. 1, sono dispensati dal presentare il certificato di cui allo art. 4, lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulta che sono figli di un preside, o di un insegnante di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina Regia o ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

Coloro che aspirano ai posti di studio *f*) e *g*) dovranno produrre i certificati che comprovino l'appartenenza di essi ad una delle categorie sopraindicate.

6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi medi.

8. — Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: DI MARZO.

(3723)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso pel conferimento di posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento di 19 posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette povere delle Provincie del Regno e a giovanette dalmate.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la precedenza alle orfane dei militari morti in guerra o in causa della guerra, alle orfane di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore e alle giovanette inscritte all'Opera nazionale Balilla.

4. — Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 30 luglio 1932.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

*a*) atto di nascita (legalizzato);

*b*) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

*c*) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà o, se trattisi di aspiranti non regnicole, dal console italiano;

*d*) certificato degli studi compiuti nell'anno 1931-32 con lo specchietto dei punti riportati, e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

*e*) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

*f*) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

*g*) quando l'aspirante non sia orfana di guerra o orfana di cittadino caduto per le idealità nazionali, ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Po-

tranno, in ogni caso, essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. — Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito, godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara.

7. — Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Di Marzo.

(3724)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso per esami a 7 posti di ordinatore in prova (gruppo B) nelle Biblioteche pubbliche governative.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;

Veduto il decreto Ministeriale 27 luglio 1931, col quale fu indetto un concorso per esame a 13 posti di ordinatore nelle Biblioteche pubbliche governative, ai termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Considerato che sono riusciti vincitori sei degli otto partecipanti al detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 7 posti di ordinatore in prova (gruppo *B*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Sono riservati agli aspiranti invalidi di guerra e per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli orfani di guerra che risultino idonei nel concorso, secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente i posti di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

*a*) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassato i 35 anni.

Per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo d'età, riferito alla data del presente decreto, è elevato a 40 anni;

*b*) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

*c*) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

*d*) certificato di regolare condotta civile morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

*e*) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

*f*) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio e l'abituale residenza;

*g*) diploma di licenza da Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da Istituti di istruzione professionale di terzo grado;

*h*) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

*i*) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

*l*) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole, o vedovo con prole.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ordinatori in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati ordinatori (grado 11°, gruppo *B*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1932 - Anno X

*Il Ministro per l'educazione nazionale*:
Giuliano.

*Il Ministro per le finanze*:
Mosconi.

(3698)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.